



AZIONE CATTOLICA DI VERONA REGOLAMENTO ATTUATIVO

Bozza visionata nel Consiglio diocesano del 23 marzo 2013
Rivista nel Consiglio diocesano del 10 maggio 2013
Approvato nel Consiglio diocesano del 20 giugno 2013

Modificato nel Consiglio diocesano del 23 giugno 2016
Modificato nel Consiglio diocesano del 16 ottobre 2019.

1

1. L'Assemblea diocesana elettiva

1.1. Oltre a quanto definito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, i rappresentanti delle Associazioni parrocchiali per l'Assemblea diocesana elettiva sono, con **diritto di voto**:

- il Presidente parrocchiale;
- un Responsabile per ogni Settore regolarmente costituito e per l'ACR.

1.2. Possono partecipare all'Assemblea diocesana elettiva, solo con **diritto di parola**:

- tutti i soci dell'Azione Cattolica di Verona regolarmente iscritti e non indicati come Responsabili parrocchiali di Settore e dell'ACR delegati all'Assemblea o componenti del Consiglio diocesano;
- gli Assistenti parrocchiali.

2. Il Consiglio diocesano

2.1. Per l'elezione del Consiglio diocesano vengono costituite tre liste: "Adulti", "Giovani", "ACR".

2.2. Le liste vengono composte tramite iscrizione nelle stesse con comunicazione alla Presidenza diocesana, allegando una scheda di presentazione personale. Alle liste "Adulti" e "Giovani" si iscrivono i Soci appartenenti alle corrispondenti fasce d'età; alla lista "ACR" i Soci che operano in tale ambito.

2.2.1. Nell'individuazione e scelta delle candidature si deve tener conto che siano rappresentati in maniera equilibrata uomini e donne, che i Candidati abbiano compiuto il 18° anno di età, siano in regola con l'adesione e che abbiano maturato una reale esperienza associativa parrocchiale e/o diocesana.

2.3. L'Assemblea elegge sino ad un massimo di **cinque** candidati per ognuna delle tre liste.

2.3.1. Ogni membro dell'Assemblea diocesana può esprimere fino ad un massimo di **tre** preferenze per ciascuna lista.

2.3.2. I Presidenti parrocchiali che al momento dello svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva sono anche Consiglieri diocesani uscenti votano in qualità di Consiglieri.

2.4. Per le liste "Adulti", "Giovani" e "ACR" vengono eletti Consiglieri i due Candidati e le due Candidate che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Il quinto Consigliere eletto di ciascuna lista è colui/colei che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati rimanenti. A parità di preferenze è eletto il più anziano d'età.

2.5. Nel caso in cui un Delegato (Presidente parrocchiale o Responsabile di Settore o dell'ACR) sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea elettiva diocesana può delegare un sostituto che non abbia già diritto di voto in Assemblea.

2.5.1. È ammessa una sola delega per elettore, da comunicare entro il sesto giorno antecedente l'Assemblea elettiva.

2.5.2. Il diritto di voto si esercita solo se in regola con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana.

2.6. Al membro eletto del Consiglio diocesano assente ingiustificato a tre incontri, la Presidenza solleciterà un chiarimento della sua situazione ed eventualmente creerà le condizioni per la sostituzione.

2.7. Ove il Consiglio diocesano, per assenza o manifesta inosservanza delle norme statutarie, decidesse di chiedere ad un membro di Presidenza/Consiglio di lasciare il suo mandato, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti ed un contraddittorio con lo stesso.

2.8. In caso di dimissioni di un membro di Consiglio subentra automaticamente il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista. In mancanza di subentranti il Consiglio diocesano valuterà le opportune modalità alternative per la sostituzione.

2.9. In caso di dimissioni di un membro di Presidenza, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo.

3. La Presidenza diocesana

3.1. Per la composizione della Presidenza diocesana ciascun Consigliere fa pervenire a chi presiede la prima seduta del Consiglio diocesano le proprie proposte.

3.1.1. Per tale elezione ogni Consigliere esprime due preferenze per ogni Settore e per l'ACR.

3.1.2. Risultano eletti i due Candidati con il maggior numero dei voti per ciascun Settore e per l'ACR; in caso di parità si effettuerà un ballottaggio.

3.2. Su richiesta della Presidenza, il Consiglio diocesano può deliberare l'inserimento nella Presidenza di ulteriori persone entro un terzo del numero di partecipazioni di diritto.

3.2.1. La partecipazione dei Responsabili delle Aree Funzionali e delle persone cooptate non è

permanente ed è senza diritto di voto.

4. Le Commissioni diocesane

4.1. I Centri diocesani

4.1.1. Per sviluppare l'attività associativa sono istituite le Commissioni denominate "Centro diocesano" per ciascun Settore e per l'ACR.

4.1.2. I Centri diocesani possono eventualmente organizzarsi in sottocommissioni.

4.1.3. I Responsabili dei Centri Diocesani sono i rispettivi Vice-presidenti ed il Responsabile ed il Vice-responsabile ACR.

4.1.4. Per le attività che coinvolgono più Settori associativi e l'ACR, i Centri diocesani si possono riunire congiuntamente. Gli incontri sono presieduti e coordinati dai Responsabili di Presidenza.

4.2. Le Aree funzionali

4.2.1. Per garantire lo sviluppo dell'unitarietà dell'associazione ed il raggiungimento degli obiettivi primari complessivi che essa si pone sono istituite le commissioni denominate "Aree Funzionali".

4.2.2. Mentre ciascun Settore e l'ACR curano la proposta associativa a livello delle età alle quali si riferiscono, le Aree Funzionali sono per loro riferimento, supporto e guida per pensare e coordinare la propria attività con quella del resto dell'associazione nell'ambito di temi ed obiettivi specifici che coinvolgono tutta l'associazione e/o hanno la necessità di essere sviluppati in modo fortemente unitario.

4.2.3. Il numero e la competenza delle Aree Funzionali vengono definiti dal Consiglio diocesano in base alle esigenze dell'associazione.

4.2.4. Il responsabile di ciascuna Area Funzionale viene eletto dal Consiglio diocesano e partecipa allo stesso Consiglio diocesano ed alla Presidenza. La durata dell'incarico cessa con il termine del mandato del Consiglio diocesano e può essere rinnovato.

4.2.5. Le Aree Funzionali operano per obiettivi; pertanto ogni Area definisce con la Presidenza gli obiettivi ed elabora un piano di attuazione che viene approvato dal Consiglio diocesano.

4.3. Altre Commissioni diocesane unitarie.

4.3.1. È facoltà del Consiglio e della Presidenza diocesani costituire Commissioni consultive unitarie per l'esame di determinate tematiche e per la realizzazione dei programmi associativi.

4.3.2. Tutte le Commissioni unitarie promosse da Consiglio e Presidenza sono presiedute e

coordinate da Responsabili di Presidenza opportunamente individuati.

5. Le articolazioni territoriali: le zone.

5.1. Le zone costituiscono il livello intermedio di coordinamento tra gli organi diocesani e le associazioni parrocchiali.

5.1.2. Le zone sono definite dal Consiglio diocesano in riferimento anche all'organizzazione territoriale della Diocesi.

6. Le associazioni parrocchiali.

6.1. Per poter parlare di associazione parrocchiale è necessaria la presenza di un gruppo di soci tale da garantire l'espletamento delle attività "minime" di una associazione, quali la presenza degli organismi rappresentativi e la capacità di realizzare le iniziative proposte dall'associazione, almeno per una fascia di età.

7. Ordinamento delle Associazioni parrocchiali.

Modalità di elezione degli organi dell'Associazione parrocchiale.

7.1. Convocazione Assemblea elettiva.

7.1.1. All'inizio di ogni triennio, secondo le indicazioni fornite dall'Associazione diocesana, il Presidente parrocchiale uscente, in accordo con il Consiglio parrocchiale e il parroco/assistente, convoca l'Assemblea elettiva parrocchiale, ed invita il parroco/assistente a parteciparvi.

7.1.2. All'Assemblea elettiva parrocchiale partecipa, al fine della sua regolarità e validità e quale segno di comunione, un rappresentante del Consiglio diocesano.

7.2. Inviti e programma dell'Assemblea elettiva parrocchiale.

7.2.1. La convocazione dell'Assemblea elettiva parrocchiale dovrà avvenire tramite avviso scritto oppure con apposito avviso nel bollettino/foglio degli avvisi parrocchiali.

7.2.2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea elettiva parrocchiale tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale che hanno compiuto il 14° anno di età. I ragazzi sono rappresentati dai loro Responsabili ed Educatori.

7.2.3. L'Assemblea parrocchiale si apre con la relazione del Presidente articolata, indicativamente, su questi punti:

- a. situazione dell'associazione parrocchiale;
- b. sviluppi dell'associazione parrocchiale avvenuti nel triennio trascorso;
- c. proposte per il successivo triennio;
- d. profilo dei nuovi responsabili per il successivo triennio.

7.2.4. Conclude questa parte l'intervento del parroco/assistente per gli aspetti di sua specifica competenza. Segue la discussione assembleare.

7.3. Composizione del Consiglio parrocchiale e modalità di elezione.

7.3.1. L'Assemblea parrocchiale stabilisce il numero di componenti del Consiglio, da minimo tre a massimo nove, ripartendo opportunamente secondo la composizione dei settori dell'associazione e le esigenze emerse durante la discussione assembleare e il triennio trascorso.

Indicativamente si propone di adottare il seguente criterio numerico, computando il numero degli iscritti che abbiano compiuto il 18° anno di età:

- per un'Associazione fino a 25 iscritti, 3-5 componenti;
- per un'Associazione tra 26 e 50 iscritti, 5-7 componenti;
- per un'Associazione oltre 50 iscritti, 7-9 componenti.

7.3.2. Possono essere eletti consiglieri gli aderenti che alla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva parrocchiale abbiano compiuto i 18 anni di età.

7.3.3. L'Assemblea parrocchiale elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio parrocchiale.

7.3.4. Sono eleggibili tutti i soci.

7.3.5. Potranno essere predisposte o una lista unica rappresentativa di tutti i settori o specifiche liste di settore.

7.3.6. Se è stata prevista una lista unica, ogni socio può esprimere fino a tre preferenze. Coloro che ricevono il maggior numero di voti sono eletti, tenendo conto di quanto stabilito precedentemente circa la composizione del Consiglio parrocchiale.

7.3.7. Se sono state previste liste di settore, queste devono essere composte da almeno tre nominativi e si possono esprimere al massimo due preferenze per ogni lista.

7.3.8. Nel Consiglio parrocchiale dovranno essere comunque rappresentati tutti i settori associativi e le articolazioni presenti.

7.3.9. Per eventuali dimissioni, decadenze e sostituzione dei componenti dei Consigli parrocchiali si applicano le norme previste per il Consiglio diocesano (vedi punti 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10).

7.4. Primo Consiglio successivo all'Assemblea elettiva parrocchiale.

7.4.1. Il nuovo Consiglio parrocchiale si riunisce immediatamente dopo l'Assemblea elettiva. La prima riunione del rinnovato Consiglio parrocchiale è presieduta dal componente più anziano di età.

7.4.2. Il Consiglio parrocchiale sceglie tra tutti i soci dell'associazione, inclusi i componenti del

Consiglio:

- la persona da proporre al Vescovo per la nomina a Presidente parrocchiale;
- un Responsabile per ciascuno dei settori presenti e per l'ACR, se presente;
- se ritiene opportuno, un segretario e un amministratore.

7.4.3. Le persone scelte, se non già elette in Consiglio, ne divengono parte a tutti gli effetti.

7.5. Procedura elettiva semplificata.

7.5.1. Se un'Associazione parrocchiale ha un numero esiguo di soci (indicativamente inferiore a 30), oppure è mancante di uno o più settori associativi, può optare, per la procedura elettiva semplificata.

7.5.2. La decisione di procedere secondo questa modalità deve essere ratificata dall'Assemblea elettiva parrocchiale con votazione palese.

7.5.3. L'Assemblea parrocchiale stabilisce il numero di componenti del consiglio, da minimo tre a massimo cinque componenti, ripartendo opportunamente secondo le esigenze emerse durante la discussione assembleare e il triennio trascorso.

7.5.4. Il Consiglio viene eletto a scrutinio segreto scegliendo tra tutti i soci disponibili iscritti all'associazione. I più votati entrano a far parte del Consiglio.

7.5.5. Previo consenso dell'interessato, il componente del Consiglio più votato dall'Assemblea elettiva parrocchiale viene proposto al Vescovo quale Presidente parrocchiale.

7.6. Verbale delle operazioni

7.6.1. Tutte le fasi dell'Assemblea elettiva parrocchiale, i risultati delle votazioni, la composizione del Consiglio parrocchiale dovranno essere verbalizzati e trasmessi, secondo le indicazioni del Consiglio diocesano, alla Segreteria diocesana dell'Azione Cattolica e dovranno pervenire alla stessa entro i termini stabili e comunque entro 7 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva parrocchiale.

7.7. Libro Associativo

7.7.1. Il Consiglio tiene un libro associativo sul quale riportare i principali elementi della vita dell'associazione parrocchiale.

8. Unione di associazioni

8.1. Quando l'Associazione parrocchiale non è in grado di garantire ai soci ed alla parrocchia l'espletamento delle attività minime, su iniziativa propria o della Presidenza diocesana si unisce ad una o più associazioni parrocchiali limitrofe.

- 8.2. L'unione delle associazioni parrocchiali dovrà essere approvata dal Consiglio diocesano.
- 8.3. La nuova Associazione assume i nomi di tutte le parrocchie coinvolte ed ha come ambito territoriale della propria attività e responsabilità quello di tutte le parrocchie coinvolte.
- 8.4. In questo caso, il Consiglio parrocchiale dovrà comprendere almeno un rappresentante per ogni parrocchia interessata.

9. Nuovi gruppi, movimenti, associazioni

- 9.1. Il gruppo che intende costituire una nuova Associazione parrocchiale, gruppo o movimento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Atto Normativo, richiede al Consiglio diocesano l'approvazione per la costituzione specificando il proprio programma di attività.
- 9.2. Il Consiglio diocesano, incontrato il gruppo e verificatane la proposta, comunica le proprie decisioni in merito alla richiesta.
- 9.3. L'Associazione, gruppo o movimento avvia la propria attività costituendo gli organi associativi entro un mese dall'assenso espresso dal consiglio diocesano.

10. Disposizioni amministrative

- 10.1. La proposta sulle quote annuali diocesane è elaborata in base alle indicazioni dell'amministratore e alla quota definita a livello nazionale.
- 10.2. Riguardo alla determinazione delle quote associative, il Consiglio diocesano ed ogni Consiglio parrocchiale è tenuto al criterio della trasparenza in riferimento sia alla composizione delle quote richieste con precisazione degli importi a favore dell'Associazione nazionale, diocesana o parrocchiale, sia alla rendicontazione delle modalità con le quali le quote raccolte sono state utilizzate.
- 10.3. Annualmente il Consiglio diocesano comunica ai soci, nelle modalità che ritiene opportune, l'andamento economico dell'associazione.